



Comune di Cerreto di Spoleto

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE **DI USO DEL DEMANIO CIVICO** **SITO NEL TERRITORIO DI** **CERRETO DI SPOLETO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/05/2021

1. SOMMARIO

1. Sommario	2
2. INTRODUZIONE	3
3. CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
3.1 USO CIVICO DEMANIALE E TITOLARI DEL DIRITTO	3
3.2 AMPIEZZA DEL DIRITTO	5
3.3 GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO GRAVATO DA USO CIVICO DEMANIALE	5
3.4 CRITERI DA ADOTTARSI NELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE	5
4. CAPO II – USO CIVICO LEGNATICO	6
4.1 RACCOLTA DELLA LEGNA	6
4.2 MODALITÀ DI UTILIZZO	6
4.3 QUANTITATIVO DA ASSEGNARE ED ASSEGNAZIONE.....	7
5. CAPO III – USO CIVICO DEL PASCOLO.....	7
5.1 REQUISITI RICHIESTI PER L’ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO AGLI <i>UTENTI-RESIDENTI</i>	7
5.2 REQUISITI RICHIESTI PER L’ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO RESIDUALI DALL’ASSEGNAZIONE AGLI UTENTI.....	8
5.3 MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE IN FIDA AGLI UTENTI.....	8
5.4 GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI IN FIDA	9
5.5 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CONCESSO IN FIDA.....	9
5.6 ELENCO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI AL PASCOLO.....	10
5.7 DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO.....	10
5.8 RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI ED ANIMALI AMMISSIBILI	11
5.9 CORRISPETTIVO PER L’UTILIZZO DELLE AREE DI PASCOLO CONCESSE IN FIDA.....	11
5.10 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEI TERRENI IN ESUBERO E CORRISPETTIVI.....	12
5.11 PERIODI DI PASCOLAMENTO.....	12
5.12 REGIME DI RIPOSO DI SINGOLI LOTTI OVVERO DELL’INTERO COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO.	12
5.13 RESPONSABILITA’ A CARICO DEGLI AFFIDATARI.....	13
5.14 MODALITA’ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI.....	13
5.15 VIGILANZA E COMPORTAMENTI VIETATI	14
5.16 SANZIONI	15
5.17 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	15
5.18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	16
5.19 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	16
5.20 ENTRATA IN VIGORE	16

2. INTRODUZIONE

Il presente Regolamento viene redatto allo scopo di normare tutte le legittime istanze dei cittadini naturali aventi diritto di esercitare gli usi civici sulle proprietà originarie del territorio comunale di Cerreto di Spoleto (PG). Dopo un attento studio dei documenti storici pervenuti, si è giunti alla redazione dei “CAPI” e dei “TITOLI” i quali, nel loro insieme, integrano e sostituiscono tutti i precedenti documenti affini e assimilabili al presente regolamento.

Esso viene redatto ai sensi della Legge 1766 del 1927 ed al Regio Decreto 332 del 1928 e si inserisce tra la normativa codificata del Comune di Cerreto di Spoleto dei Regolamenti, atti amministrativi che hanno forza e valore di legge. È suscettibile di modifiche e integrazioni così come previsto dallo stesso.

3. CAPO I – PRINCIPI GENERALI

3.1 USO CIVICO DEMANIALE E TITOLARI DEL DIRITTO

I diritti di uso civico sono diritti che spettano ad una collettività di persone e consistono nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio. Per quanto attiene alla loro natura sono da considerare diritti reali perpetui di godimento. In quanto diritti primari necessari ai bisogni primari ed essenziali della vita spettanti agli appartenenti di una determinata collettività sono inalienabili e imprescrittibili, nonché inusucapibili.

I diritti di godimento più diffusi riguardano l'esercizio del pascolo, del legnatico e dello stramatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali) e della ricerca e raccolta dei tartufi.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, si distinguono in:

- a. essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita (diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario);
- b. utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

L'art. 2, comma 4 della L.168/2017, evidenzia che nelle zone in cui sono assenti gli enti gestori (enti esponenziali delle collettività territoriali, c.d. domini collettivi), i beni della comunità sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.

I *domini collettivi*, ai sensi dell'art. 1 della L. 168/2017 sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, che fanno capo alla base territoriale della proprietà

collettiva (comproprietà inter-generazionale), *“caratterizzati dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva”*.

Il Comune di Cerreto di Spoleto, data l’assenza di un ente esponenziale della comunità di riferimento, con funzioni di supplente, gestisce i beni originariamente appartenenti ad essa, con amministrazione separata.

Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278”

La gestione può essere demandata ad altro Ente previa apposita delibera di affidamento da parte del Consiglio Comunale. Nel caso di affidamento della gestione a terzi, le incombenze relative alla gestione saranno di competenza dell’Ente gestore, il quale dovrà comunicare al Comune di Cerreto di Spoleto tutti gli atti di gestione assunti.

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Cerreto di Spoleto e rientranti nella categoria a) dell’art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici (che ha convertito in legge il R.D. 22 maggio 1924 n. 751) e cioè *“terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente”*, saranno godute dagli aventi diritto, in base alle norme del presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332 e della Legge 168/2017 (*“Norme in materia di domini collettivi”*).

Data la natura assimilata al demaniale dei beni di uso civico, (in quanto inalienabili, indivisibili e inusucapibili) questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento, se ne definiscono le modalità di utilizzo.

In ragione della natura dei terreni gravati da uso civico per i quali l’Amministrazione comunale agisce per le ragioni di cui sopra, il diritto è riservato agli **“UTENTI”**, ovvero ai *cittadini residenti regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o che operano in forma di impresa con sede legale nel Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentanti le comunità originarie e frazionali di riferimento in assenza dei relativi domini collettivi e che, pertanto, non godono e non usufruiscono del diritto di utenza delle Comunanze e delle A.S.B.U.C. presenti nel territorio comunale, in quanto residenti nei territori di competenza di quest’ultime.*

Il cambio di residenza al di fuori del territorio rappresentante le comunità originarie e frazionali di riferimento, amministrato dall’Ente Comunale, comporta la decadenza del requisito.

3.2 AMPIEZZA DEL DIRITTO

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dalla disponibilità effettiva dei boschi e dei pascoli secondo il Piano di gestione forestale vigente.

3.3 GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO GRAVATO DA USO CIVICO DEMANIALE

Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, *“quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza per sopperire alle spese di gestione e di amministrazione potrà imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici.*

A tale scopo annualmente l'Amministrazione comunale, al fine di garantire una corretta gestione del patrimonio e di consentire al tempo stesso la partecipazione, le richieste di chiarimenti, l'emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità potrà, dandone massima notorietà a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, chiedere agli utenti di manifestare la loro volontà di godere dei terreni gravati da uso civico e determinare un corrispettivo per la fruizione degli stessi.

3.4 CRITERI DA ADOTTARSI NELLE OCCUPAZIONI ABUSIVE

L'occupazione abusiva di terre d'uso civico è una situazione antigiuridica che può essere sanata, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

All'Amministrazione comunale è consentito emettere un'ordinanza per la reintegrazione dell'area e la contestuale ingiunzione al rilascio dei suoli, come si evince dalla pronuncia 346/2005 del Consiglio di Stato. Ad essa può essere data immediata esecuzione coattiva, come noto, anche sollecitando l'intervento della forza pubblica, così come può avvenire nelle procedure di sfratto.

Quanto, infine, alle possibili pretese dell'occupante abusivo, questi “è tenuto, secondo il disposto dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, oltre che alla "reintegra" delle terre occupate, ai sensi del comma ultimo del cit. art. 9, alla restituzione al Comune o all'Ente gestore dei frutti "indebitamente percepiti” (Cass. Civ., sez. I, sent. 4269/1998).

4. CAPO II – USO CIVICO LEGNATICO

4.1 RACCOLTA DELLA LEGNA

1. L'uso civico attraverso il legnatico s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frascome, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i naturali aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto, il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del comando di polizia municipale del Comune o dal personale addetto dell'amministrazione comunale.
7. È vietato il commercio della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

4.2 MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'utente che intende usufruire dei diritti d'uso civico legnatico, come da prassi consolidata nelle comunità originarie e frazionali, deve presentare esplicita domanda al Comune nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.
2. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti Uffici comunali. Eventuali domande pervenute oltre il termine annualmente stabilito non verranno prese in considerazione.
3. L'Ufficio competente, di norma nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre pubblicherà apposito avviso per l'assegnazione dei ratei boschivi.

4. Di norma, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli uffici preposti, verificate le condizioni di ammissibilità delle domande provvederanno a segnalare i ratei boschivi da assegnare agli utenti.

4.3 QUANTITATIVO DA ASSEGNARE ED ASSEGNAZIONE

1. Il quantitativo di legna da assegnare è stabilito sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti il patrimonio, anche sulla base di un piano di gestione forestale e/o in base alle disponibilità del quantitativo di boschi oggetto di taglio.

2. Il quantitativo della massa legnosa disponibile, che di norma dovrebbe rimanere costante, dovrà possibilmente essere destinata a soddisfare i diritti di uso civico necessari per il fabbisogno degli utenti.

3. Qualora sia disponibile legna già tagliata, questa potrà essere assegnata a seguito di specifica richiesta nella misura del 50% dell'assegnazione ordinaria con priorità per le persone anziane che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate e persone con disabilità.

4. L'assegno agli utenti del rateo boschivo avverrà di norma entro il 10 dicembre di ogni anno e comunque prima dell'apertura del taglio, mediante una operazione di sorteggio che si terrà presso le zone di taglio in data comunicata alla popolazione con apposito avviso. L'avente diritto che non potesse presenziare direttamente alle operazioni di sorteggio può delegare persona di sua fiducia.

5. Il legname assegnato e non asportato, con le procedure della Legge 241/90, passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne disporrà come meglio ritiene.

5. CAPO III – USO CIVICO DEL PASCOLO

5.1 REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA PASCOLO DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO AGLI *UTENTI-RESIDENTI*

Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti gli **utenti** in possesso dei seguenti requisiti di cui al titolo 3.1 del presente Regolamento.

Gli utenti, inoltre, devono essere in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento e non devono essere morosi relativamente al diritto di fida dovuto negli anni precedenti.

Nella predisposizione dell'avviso il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a

quelli previsti nei commi precedenti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

5.2 REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE ESCLUSIVA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO RESIDUALI DALL'ASSEGNAZIONE AGLI UTENTI

1. I beni demaniali gravati da uso civico di pascolo, che residuano dall'assegnazione agli utenti, potranno essere concessi, in via esclusiva, con procedura di evidenza pubblica ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti previsti nel bando di evidenza pubblica.

Si specifica che per assegnazione esclusiva, si intende quelle concessioni individuali ad uso esclusivo con aree concesse opportunamente individuate ed evidenziate negli elaborati grafici allegati all'atto di concessione.

Il periodo minimo di concessione è quello previsto degli artt. 3 e 51 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari")

La concessione dei lotti liberi ad uso esclusivo dovrà essere effettuata sulla base di un bando di evidenza pubblica al quale si potrà partecipare presentando un progetto di fruibilità, valorizzazione e sviluppo dei terreni suddetti.

5.3 MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA AGLI UTENTI

Il Responsabile dell'Ufficio competente, con manifesto da pubblicarsi ogni anno, di norma entro il mese di febbraio, inviterà tutti gli utenti a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto, le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale, da inoltrare al Comune di Cerreto di Spoleto, direttamente all'Ufficio Protocollo o a mezzo posta, tramite raccomandata A/r ovvero tramite PEC.

La domanda, predisposta dal Responsabile, dovrà contenere le generalità del richiedente, nonché il numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo su dominio comunale. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza e la dichiarazione in merito all'avvenuto pagamento del diritto di fida degli anni precedenti, qualora beneficiario del diritto.

Di norma, entro il mese di marzo il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'articolo seguente.

5.4 GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI IN FIDA

Il Responsabile del Servizio, dopo il periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute ai sensi del Titolo 5.4, predisponendo un elenco dei degli utenti richiedenti la fida pascolo.

In fase istruttoria, l'elenco di cui sopra, sarà inviato alla ASL – Servizio di sanità animale competente – per la richiesta del nulla-osta sanitario, da rilasciare previa verifica della rispondenza dell'allevamento del richiedente, alle disposizioni sanitarie in vigore.

L'assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi, quanto disposto dal presente Regolamento.

Il Responsabile del Servizio, verificherà prioritariamente se i lotti a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute dai residenti-utenti. Nel caso che il complesso dei pascoli in turno di utilizzazione, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso a termine, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello fissato dal presente Regolamento. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati nell'apposito registro di stalla.

Entro il successivo mese, il Responsabile del Servizio procederà alla convocazione degli aventi diritto in graduatoria per l'assegnazione dei terreni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 168/2017 nell'assegnazione di terre definite quali beni collettivi verrà conferita priorità ai giovani agricoltori.

5.5 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO CONCESSO IN FIDA

Il Responsabile del Servizio, di norma entro il mese di aprile, rilascerà, a ciascun richiedente che abbia ottenuto nulla osta sanitario di cui al titolo precedente, apposita autorizzazione annuale per l'esercizio del diritto di uso civico di pascolatico, in fida pascolo, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, indicando, oltre alle generalità del richiedente:

- le generalità del pastore,
- il numero e la specie del bestiame autorizzato al pascolo;
- lotti/terreni assegnati.

I titolari dell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune, hanno l'obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune la data del trasferimento dei capi di bestiame, al pascolo montano e di procedere al pagamento del diritto di fida.

5.6 ELENCO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI AL PASCOLO

Delle determinazioni adottate, ai sensi dei precedenti articoli, il Responsabile del servizio darà avviso ai cittadini mediante manifesto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine di quindici giorni, nel quale si indicherà:

- a. l'elenco dei soggetti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli, in fida con indicazione del nome del pastore o dei pastori ai quali il bestiame stesso resterà affidato, indicando il numero dei capi di bestiame che, per ciascuna specie, ogni avente diritto potrà immettervi;
- b. i comparti ed i lotti/terreni destinati ad essere utilizzati per il pascolo;
- c. la data a decorrere dalla quale potrà iniziarsi il pascolo e quella in cui dovrà cessare;
- d. i lotti/terreni che si troveranno in periodo di riposo e/o in quelli nei quali il pascolo è temporaneamente vietato, diffidando i cittadini dal condurre il proprio bestiame in questi ultimi.

5.7 DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO

Scaduto il termine di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo, i cittadini che avessero ommesso di denunciare il proprio bestiame, se vorranno farlo ammettere al pascolo comunale, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui il bestiame già ammesso sia inferiore al numero massimo stabilito dal presente Regolamento.

Coloro che abbiano acquistato il bestiame successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non abbiano, pertanto, potuto presentare la prescritta domanda, saranno ammessi al pascolo senza il pagamento della penale, di cui al precedente comma, ma sempre solo nel caso che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali come stabilito nel presente Regolamento.

Qualora l'utente, nel corso dell'anno, decidesse di variare la specie o il quantitativo di bestiame da introdurre nell'area assegnata, deve darne comunicazione al concedente. La variazione quantitativa dei capi da introdurre nell'area assegnata, è ammessa solo in diminuzione rispetto a quanto assegnato, ma non in aumento.

Il Responsabile del Servizio, dopo le opportune verifiche, provvederà ad apportare la modifica, che sarà puntualmente riportata nell'autorizzazione in possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune, sempre che non sia ancora raggiunto il numero massimo di animali, come stabilito nel presente Regolamento.

5.8 RAPPORTO CAPI DI BESTIAME/ETTARI ASSEGNATI ED ANIMALI AMMISSIBILI

L'esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive è esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui all'articolo 7.2. del Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7.

In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1 l'ente competente per territorio può prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame.

Per il calcolo del fabbisogno in ettari, da richiedere al Comune in assegnazione, dovrà essere applicata l'unità di misura standard, UBA, acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", in uso nella U.E. (allegato II del Regolamento (UE) 808/2014), per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età.

Gli animali che possono essere ammessi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- Bovini;
- Equini, asini ed equidi;
- Pecore e capre.

5.9 CORRISPETTIVO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI PASCOLO CONCESSE IN FIDA

Ogni proprietario autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per ciascun tipo di bestiame, deve un "diritto di fida" stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del numero dei capi immessi.

Sono esenti da fida pascolo i lattanti. Gli svezzati, sino all'età di un anno, sono soggetti al pagamento della metà della fida stabilita per gli adulti della specie.

La tassa per il diritto di fida sarà dovuta, per intero, anche se il proprietario non avrà tenuto il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.

La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà a mezzo c.c.p. intestato a: Tesoreria del Comune di Cerreto di Spoleto, da effettuare in un'unica rata annua, prima del ritiro dell'autorizzazione.

La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione.

5.10 CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEI TERRENI IN ESUBERO E CORRISPETTIVI

I lotti che esuberano dall'assegnazione ai residenti, sono concessi per l'utilizzo esclusivo attraverso procedura di evidenza pubblica, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Per coloro ai quali viene concessa in via esclusiva, previa gara, l'autorizzazione di utilizzo dei pascoli con regolare contratto, il corrispettivo di affitto è stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dei criteri per la redazione del bando;

Nei lotti, ove nel pascolo concesso in via esclusiva, sono inseriti anche appezzamenti boschivi, il corrispettivo di affitto per le zone boscate può essere ridotto. In tali lotti, non è autorizzato in nessun caso il taglio della legna.

La superficie delle zone boscate non rientra nel calcolo di estensione minima e massima, così come prevista per ogni lotto al punto 2 dell'art. 15 del presente regolamento.

5.11 PERIODI DI PASCOLAMENTO

I periodi di pascolo sono stabiliti dai piani di gestione forestale (PGF) o, in loro assenza, dall'ente competente per territorio (Agenzia forestale regionale).

5.12 REGIME DI RIPOSO DI SINGOLI LOTTI OVVERO DELL'INTERO COMPARTO SOGGETTO AD USO CIVICO DI PASCOLO.

Ciascun lotto, che non sia stato mai assoggettato a lavori di migliorie o quando se ne presenti la necessità, o comunque quando ne intervenga richiesta del Corpo Forestale dello Stato, sarà posto a regime di riposo per un periodo almeno di due anni (compreso l'anno previsto dalla rotazione), intendendo tale scelta come emanazione dei poteri discrezionali dell'Amministrazione Comunale tutrice dei beni in oggetto.

Durante tale periodo, anche a spese dell'Amministrazione comunale, potranno essere eseguiti nel comparto, oltre quei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quale la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità, senza nulla a che pretendere all'Ente comunale.

5.13 RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.

A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-culturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.

Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno affidati.

5.14 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzatorio rilasciato dal Comune;
- b. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
- c. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- d. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;
- e. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, la data di inizio di monticazione, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
- f. Anche a causa della dislocazione degli abbeveratoi esistenti, a tutti gli allevatori autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, è concesso il libero transito nell'intero territorio montano di uso civico interessato dal presente Regolamento, al fine di accedere agli abbeveratoi stessi, secondo tracciati opportunamente individuati dal Corpo Forestale;

- g. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia c/o il competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune concessionario del pascolo. La carcassa dovrà essere smaltita mediante incenerimento, tramite Ditta specializzata, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
- h. In caso di morte degli animali imputabili a malattie infettive, anche contratte nel fondo fidato, il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario;
- i. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

5.15 VIGILANZA E COMPORTAMENTI VIETATI

La vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell' articolo 15 della l. 752/1985 .

È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

È vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.

È vietato fare uso del fuoco nelle aree autorizzate ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti.

Le deiezioni prodotte dal bestiame resta acquisito al pascolo come concime naturale, è perciò vietato asportarle, sia ai proprietari del bestiame sia a terzi.

Cedere ad altri la concessione delle terre civiche.

È vietato fidare animali forestieri nelle terre civiche.

Il pascolo è vietato sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento, sulle aree attrezzate per fini ricreativi.

Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.

Sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.

Utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.

È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.

È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.

Effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo di riposo.

È vietato limitare l'accesso a terzi soggetti, nei terreni concessi in fida e ad uso esclusivo, qualora intendano esercitare attività di raccolta funghi, tartufi ed altri frutti del bosco.

5.16 SANZIONI

Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da €. 200,00 (duecento euro) a €. 600,00 (seicento euro), secondo le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.

In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.

5.17 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

La terza violazione al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di un'Autorizzazione al pascolo, nel corso nella durata di una stessa Autorizzazione, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.

La pronuncia di decadenza, da parte dello stesso soggetto che ha emesso l'atto autorizzatorio, fa cessare gli effetti dell'atto precedente ex nunc. La decadenza, in tal caso, è da intendersi come una sanzione accessoria per violazione reiterata a norme regolamentari.

In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli demaniali.

La concessione decadrà automaticamente in caso di inadempienza contrattuale da parte del concessionario e nel caso di tardivo pagamento del diritto di fida o del canone di concessione trascorsi 3 (tre) mesi dalla scadenza prevista.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

5.18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Al presente regolamento verranno apportati tutti gli aggiornamenti necessari in conformità con l'evolversi della normativa nazionale e regionale in materia.
2. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle vigenti leggi, è richiesta la maggioranza assoluta.

5.19 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. N. 3267 del 1923, della Legge n. 1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi civici, del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332 e della Legge n. 168/2017.

Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di polizia veterinaria – D.P.R. 8/02/1954 n. 320.

5.20 ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di approvazione dello stesso.

Con l'entrata in vigore del presente inoltre si intendono tacitamente abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dall'Ente ed incompatibili con lo stesso.